REGOLAMENTO (CEE) N. 487/77 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1977

che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dall'Algeria (6), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco (7), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia (8), in particolare l'articolo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1362/76, del 14 giugno 1976 (°), la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure

particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 85/77 (11), definisce i criteri di fissazione del tasso del prelievo minimo; che per ciascuno dei prodotti in causa questo tasso deve essere fissato in base a un triplice esame: esame della situazione sul mercato comunitario, esame della situazione sul mercato mondiale o su quello greco ed esame dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, per i prodotti diversi dall'olio d'oliva, occorre tener conto del loro tenore d'olio; che, tuttavia, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse di olive e di altri residui di cui alla voce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, è necessario tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, per quanto concerne più particolarmente la fissazione del prelievo, si deve assumere come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 7 e l'8 marzo 1977 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione d'olio d'oliva sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1977.

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5. (³) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66. (⁴) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4. (⁵) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6. (⁴) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (³) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (³) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9. (°) GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26. (11) GU n. L 15 del 18. 1. 1977, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1977 che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(UC / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	7,00	9,00
07.03 A II	7,00	8,00
15.07 A I a)	36,00	50,00 (¹)
15.07 A I b)	56,00	103,00 (²)
15.07 A II a)	32,50 (3)	42,00 (3)
15.07 A II b)	37,50 (3)	65,00 (³)
15.17 A I	16,00	21,00
15.17 A II	26,00	34,00
23.04 A	3,00	3,00 (4)

⁽¹) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per la Grecia e la Spagna: di 0,50 UC/100 kg;

b) per la Turchia: di 0,50 UC/100 kg; questo prelievo è inoltre diminuito di 4,5 UC/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia;

c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 20,50 UC/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) In virtù dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse d'olive ed altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %.